



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio bonifiche e rifiuti*

Determinazione N. 2528 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ALLA DITTA VERDE AMBIENTE SRL PER L'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SITO IN VIA SETTE CASONI 14 30013 CAVALLINO TREPONTI. MODIFICA PER L'ADEGUAMENTO AL DM 127/2024.

-

La Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;

- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale", in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" e l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- ii. il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;
- iii. le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste" del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 "i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico" da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;
- iv. il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- v. il D.Lgs. n. 75 del 29.04.2010 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge n. 88 del 07.07.2009;
- vi. l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- vii. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;

- viii. il DM n. 127 del 28.06.2024 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter comma 2 del D.L.gs. n. 152/2006”;
- ix. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- x. il DM Interno 26 luglio 2022 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti”;
- xi. il DM n. 59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- xii. la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato “nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)”;
- xiii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- xiv. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la D.G.R.V. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;
- xv. la D.G.R.V n. 568 del 25.02.2005 recante “Norme tecniche ed indirizzi operativi per la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre frazioni organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica”;
- xvi. la D.G.R.V. n. 288 dell’11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;
- xvii. la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xviii. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “ Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xix. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xx. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xxi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxii. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;
- xxiii. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell’art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all’art. 22 c.2 lett d) della L.

R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;

Richiamati:

- i. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- ii. la D.G.R.V. 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- iii. l'allegato A alla D.G.R.V. 27 gennaio 2011, n. 80 che concerne: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*";
- iv. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

Richiamati:

- i. il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività";
- ii. l'art. 269 che disciplina "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti";
- iii. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»";

Richiamati:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- ii. la L.R. n. 12 del 27.05.2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (Vas), valutazione di impatto ambientale (Via), valutazione d'incidenza ambientale (Vinca) e autorizzazione integrata ambientale (Aia);
- iii. il Capo IV della Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024 che regola la disciplina in materia di VINCA;
- iv. il Regolamento regionale n. 4 del 09.01.2025 attuativo in materia di VINCA, ai sensi dell'art. 17 della sopra citata L.R. n. 12/2024;
- v. il decreto direttoriale n. 15/2025 "Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento."

Visto che la ditta VERDE AMBIENTE SRL è in possesso del provvedimento di autorizzazione all'esercizio prot. n. 36773 del 05.06.2024 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per l'impianto sito in Via Sette Casoni 14 30013 nel Comune di Cavallino Treporti (VE);

Visto che con istanza prot. n. 15651 del 10.03.2025 la ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio consistente nell'adeguamento al DM 127/2024 e "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e delle Linee Guida SNPA n. 41/2022 per le attività di recupero svolte in impianto;

Considerato che con nota acquisita al prot. n. 24237 del 11.04.2025 la Regione Veneto ha ritenuto condivisibile la valutazione di non sostanzialità delle istanze di adeguamento al DM 127/2024, fermo restando l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'ARPAV in caso di modifiche ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuti "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto pertanto che l'istanza acquisita al prot. n. 15651 del 10.03.2025 presentata dalla ditta Verde Ambiente Srl è stata considerata quale istanza di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006;

Visto che:

- i. con prot. n. 22515 del 03.04.2025 è stata comunicata alla ditta l'incompletezza della documentazione presentata, al fine di avviare l'istruttoria per il rilascio dell'approvazione del progetto presentato;
- ii. in data 30.04.2025, acquisita agli atti con prot. n. 28117 del 30.04.2025, la ditta ha completato la documentazione tecnica necessaria all'avvio dell'istruttoria;
- iii. con prot. n. 31601 del 13.05.2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi ed è stata indetta la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis c. 2 della L. 241/1990 e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
- iv. con prot. n. 37691 del 03.06.2025 è stata trasmessa la richiesta di correzione di alcuni refusi presenti nel PGO;
- v. con nota acquisita al prot. n. 38725 del 06.06.2025 e prot. n. 42922 del 23.06.2025 la ditta ha inviato la documentazione richiesta;
- vi. con nota prot. n. 44072 del 26.06.2025 è stata trasmessa agli Enti la richiesta dei pareri conclusivi di competenza;
- vii. con nota prot. n. 56149 del 18.08.2025 è stato acquisito il parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;
- viii. con nota prot. n. 589300 del 29.08.2025 è stato acquisito il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 4 Veneto Orientale;
- ix. con nota prot. n. 59213 del 29.08.2025 è stato acquisito il parere EoW da parte di ARPAV UECCR
- x. con nota prot. n. 61685 del 10.09.2025 è stato acquisito il contributo istruttorio da parte di ARPAV USACE nel quale, valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza e le relative integrazioni, non si rilevano elementi tecnici di rilievo;
- xi. con nota prot. n. 61558 del 10.09.2025 la ditta ha presentato integrazioni volontarie chiesto:
 - di modificare la descrizione dell'attività R12^{Ml} consistente nella *"miscelazione intesa come unione di due o più tipologie di rifiuti aventi diverso codice EER ma appartenenti al medesimo raggruppamento, funzionale al trattamento R5 effettuato in impianto"* in R12^{OM} consistente nella *"omogeneizzazione intesa come unione di due o più tipologie di rifiuti aventi diverso codice EER ma appartenenti al medesimo raggruppamento, funzionale al trattamento R5 effettuato in impianto"*;
 - di assegnare il codice EER 191209 al rifiuto ottenuto dall'attività di omogeneizzazione, anziché il codice EER 191212;

e ha comunicato che, esclusivamente nella casistica di produzione delle tipologie di rifiuto caso per caso di cui alle schede ARPAV I1_rev.03 e I2_rev.03, la ditta tratterà un codice EER per volta senza svolgere preventiva attività di R12^{OM} in quanto il rifiuto 191209 non è presente nelle citate schede;

Dato atto che:

- i. con prot. n. 28117 del 30.04.2025 è stato acquisito agli atti della scrivente Amministrazione il Modulo compilato di identificazione del P/P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia VINCA, come da Allegato A al D. Dir.R. Veneto n. 15 del 17.02.2025;
- ii. con nota prot. n. 31599 del 13.05.2025 la scrivente Amministrazione ha trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, il modulo A di cui sopra, chiedendone una verifica di conformità;
- iii. con prot. n. 51576 del 30.07.2025 la Regione Veneto ha comunicato che nel caso di specie, non si rende necessaria l'attivazione di alcuna procedura VINCA;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 361099761 emessa da Generali Italia SpA con scadenza il 16.03.2027 e dalla polizza RCI n. 323480267 emessa da Generali Italia SpA per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 25.11.2025;

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazione ambientale ISO14001 con scadenza il 30.08.2026;

Visto che con nota prot. 57225 del 06.11.2020 la ditta ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota di accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Dato atto che è presente agli atti della Scrivente Amministrazione, trasmessa con prot. n. 48890 del 05.06.2017, la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Ritenuto di acconsentire alle modifiche richieste dalla ditta con nota acquisita al prot. n. 61558 del 10.09.2025;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 15651 del 10.03.2025;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 21.09.2025, risulta rispettato;

DETERMINA

1. di rilasciare la modifica dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L. R. 3/2000, alla ditta VERDE AMBIENTE S.r.l. (C.F. 02539310272) con sede legale in Via Sette Casoni 14 30013 CAVALLINO - TREPORTI VE per l'impianto sito in Via Sette Casoni 14 30013 CAVALLINO - TREPORTI VE consistente nell'adeguamento normativo al DM 127/2024, per lo svolgimento delle attività di cui al successivo punto 11.
2. che l'autorizzazione prot. n. 36773 del 05.06.2024 è sostituita dal presente provvedimento.-
3. che il presente provvedimento ha validità **fino al 16.03.2027** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza.

4. che l'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla data di ricevimento dello stesso ed è subordinata alla regolarità delle garanzie finanziarie.
5. il ritiro dei rifiuti oggetto della convenzione con l'Ente Gestore del Servizio Pubblico (Veritas SpA) è subordinato alla validità della convenzione medesima;

Garanzie finanziarie

6. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
7. **Entro il 30esimo giorno** successivo ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione copia della certificazione medesima. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 14001 per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso, **entro 3 mesi** le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, e nel frattempo i quantitativi di rifiuti stoccati dovranno essere ridotti nei limiti coperti dal massimale garantito.
8. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
9. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria entro la sua scadenza comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della scrivente Amministrazione. In tal caso, entro la suddetta data, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione a questa Amministrazione, al Comune di Cavallino Treponti e all'Arpav.
10. Il rinnovo della certificazione ISO14001 deve essere trasmesso **entro 30 giorni** dalla scadenza, ovvero i massimali della fideiussione e della polizza RCI dovranno essere adeguati nel medesimo termine.

RIFIUTI

11. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

LINEA 1- attività di messa in riserva, eventualmente accorpamento e eliminazione di impurezze

- R13:** Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso altro impianto;
- R12_{EI}:** Eliminazione delle frazioni estranee, eseguita per partite omogenee di codici EER, di rifiuti destinati a recupero presso impianto;
- R12_A:** Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice EER e analoghe caratteristiche chimico fisiche e/o merceologiche, effettuato sui rifiuti conferiti in impianto e destinati a recupero presso altro impianto;

LINEA 2-Attività di trattamento rifiuti Inerti

- R5:** consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi al DM n. 127/2024 e alle schede ARPAV I1_Rev.03 e I2_Rev.03 allegate;

R12_{OM}: omogenizzazione intesa come unione di due o più tipologie di rifiuti aventi diverso codice EER ma appartenenti al medesimo raggruppamento, funzionale al trattamento R5 effettuato in impianto per la sola cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024;

LINEA 3- attività di compostaggio

R3: compostaggio aerobico in discontinuo comprese le fasi di triturazione e vagliatura finalizzato alla formazione di ammendate compostato verde conforme ai requisiti delle tabelle 2 e 3 dell' allegato B al D.Lgs 75/2010;

Stoccaggio rifiuti prodotti

R13/D15: Messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti prodotti dall'attività e destinati a recupero/smaltimento presso altro impianto

nelle aree identificate nella **planimetria allegata** alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

12. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle individuate nella tabella seguente che ne costituisce parte integrante:

CER	Descrizione	Operazioni richieste	Normativa per la cessazione della qualifica di rifiuto
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13-R12 _A -R12 _{EI} -R5	DM 127/2024 – scheda ARPAV I1_rev.03 – scheda ARPAV I2_rev.03
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
150102	Imballaggi in plastica	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
150103	Imballaggi in legno	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
150105	Imballaggi compositi	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
150106	Imballaggi in materiali misti	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
150107	Imballaggi in vetro	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
170101	Cemento	R13-R12 _A -R12 _{EI} -R12 _{OM} -R5	DM 127/2024 – scheda ARPAV I1_rev.03 – scheda ARPAV I2_rev.03
170102	Mattoni	R13-R12 _A -R12 _{EI} -R12 _{OM} -R5	DM 127/2024 – scheda ARPAV I1_rev.03 – scheda ARPAV I2_rev.03
170103	Mattonelle e ceramiche	R13-R12 _A -R12 _{EI} -R12 _{OM} -R5	DM 127/2024 – scheda ARPAV I1_rev.03 – scheda ARPAV I2_rev.03
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R13-R12 _A -R12 _{EI} -R12 _{OM} -R5	DM 127/2024 – scheda ARPAV I1_rev.03 – scheda ARPAV I2_rev.03
170201	legno	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
170202	vetro	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
170203	plastica	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	R13-R12 _A	--
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13-R12 _A	--
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13-R12 _A -R12 _{EI} -R12 _{OM} -R5	DM 127/2024 – scheda ARPAV I1_rev.03 – scheda ARPAV I2_rev.03
191204	Plastica e gomma	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--

191205	Vetro	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
200101	Carta e cartone	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
200102	vetro	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
200139	Plastica	R13-R12 _A -R12 _{EI}	--
200201	Rifiuti biodegradabili	R13-R12 _A -R3	D.Lgs. 75/2010 tab. 2 e 3
200301	Rifiuti urbani non differenziati	R13-R12 _A	--
200303	Residui della pulizia stradale (limitatamente a sabbia e conchiglie)	R13-R12 _A	--

13. La massima capacità complessiva istantanea di stoccaggio di rifiuti conferibili in impianto è pari a **1760 tonnellate**, secondo i quantitativi e le modalità indicati nella tabella seguente. La massima capacità complessiva istantanea di stoccaggio dei rifiuti prodotti è pari a **60 tonnellate**.

CER	Descrizione	Area stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Quantità (tonnellate)
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	1	Cumulo a terra	50
150101	imballaggi in carta e cartone	7	Cassone	40
150105	Imballaggi compositi			
200101	carta e cartone			
150107	imballaggi in vetro			20
170202	vetro			
200102	vetro			
191205	vetro			
170101	cemento	1	Cumulo a terra	1060
170102	mattoni			
170103	mattonelle e ceramiche			
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voci 170901, 170902, 170903			
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06			
170201	legno	7	Cassone	20
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			
150103	Imballaggi di legno			40
150106	Imballaggi in materiali misti			
191204	Plastica e gomma	7	Cassone	20
170203	plastica			
150102	Imballaggi di plastica			
200139	plastica			
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	7	Cassone	30
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	7	Cassone	90
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	7	Big-bags o cassone	20
170802	materiali da costruzione a base di gesso	7	Cassone	30

	diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			
200201	Rifiuti biodegradabili	A1-A2-A3	Cumuli a terra	200
200303	Residui della pulizia stradale (limitatamente a sabbia e conchiglie)	7	Cassone	100
200301	Rifiuti urbani non differenziati	6	Cassone	40

14. Non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui al punto 16.
15. Il quantitativo massimo di cessato rifiuto presente istantaneamente in deposito resta subordinato alla capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui al punto successivo, nonché agli adempimenti in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 in relazione alla tipologia di materiale.
16. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non potrà superare i 4 metri.
17. Le potenzialità massime autorizzate, suddivise per linee di trattamento, sono le seguenti:

Linea 1- Attività messa in riserva R13 ed eventualmente R12^{El} e/o R12^A. Potenzialità massima di rifiuti pari a **80 ton/giorno e 3000 ton/anno**;

Linea 2 – Attività di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione (R13, R12^M, R5). Potenzialità massima di trattamento pari a **720 ton/giorno e 4000 ton/anno**;

Linea 3- Attività di compostaggio (R13, R3). Potenzialità massima < **29 ton/giorno e 2999 ton/anno** al netto dei sovralli riutilizzati nel processo di compostaggio.

Prescrizioni operazioni

18. L'operazione di recupero R12^{El}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
19. L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
20. L'operazione R12^{OM}, consistente nella omogenizzazione, è consentita unicamente per i rifiuti destinati all'operazione R5 in impianto, con funzione di cessazione della qualifica di rifiuto unicamente ai sensi del DM 127/2024 ed è funzionale al medesimo trattamento. Ai rifiuti sottoposti all'operazione R12^{OM} sarà attribuito il codice CER 191209 e nel registro di carico e scarico, nello spazio destinato alle annotazioni, sarà indicato "rifiuti da destinarsi all'operazione R5".
21. Non possono essere sottoposti a miscelazione rifiuti che hanno già subito tale trattamento; a tal fine la ditta dovrà accertarsi che i rifiuti conferiti in impianto con il CER 19.12.xx e destinati alla miscelazione, non siano stati sottoposti ad operazioni volte a riunire rifiuti di diversa origine.
22. Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire ai sensi della D.G.R.V 119/2018 e del D.Lgs n. 152/2006 art. 187.
23. Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
24. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 –ter c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

25. Le tipologie di rifiuti indicate nella tabella di cui al punto 12 che cessano la qualifica di rifiuto in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 devono rispettare le prescrizioni riportate **nel parere** e nelle **allegate schede di ARPAV UECCR** denominate **I1_Rev.03 e I2_Rev.03**.

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n.127/2024

26. Le attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024 per le tipologie di rifiuti indicate nella tabella di cui al punto 12 devono rispettare le disposizioni previste nel medesimo DM.

Attività di compostaggio

27. Le attività di recupero R3 con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di ammendate compostate verdi conformi ai requisiti delle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al D.Lgs 75/2010 dovranno essere svolte nel rispetto della DGRV 568/2005.
28. Il contenuto di materiali ligneocellulosici nella miscela di partenza deve essere almeno pari al 30% in peso del totale compresi i sovralli riutilizzati a inizio processo. I sovralli non possono superare il 50% della frazione verde e devono essere preventivamente puliti da residui plastici tramite idoneo trattamento.
29. Il processo dovrà essere monitorato attraverso i seguenti controlli in base alla D.G.R.V. 568/05:
- i. controllo semestrale dei rifiuti in entrata (nella messa in riserva prima della lavorazione) per la verifica del rispetto della Tabella A della D.G.R.V. n. 568/2005.
 - ii. controllo trimestrale dei rifiuti in entrata relativamente ai metalli pesanti per la verifica del rispetto della Tabella A della D.G.R.V. n. 568/2005, per i produttori che dichiarano in fase di omologa del rifiuto la provenienza degli stessi da strade o zone ad intenso traffico.
 - iii. registrazione dei parametri di processo relativi ai cumuli in fase di bioossidazione (T, numero dei rivoltamenti) per ogni lotto ogni 3 giorni.
 - iv. registrazione dei parametri di processo relativi ai cumuli in fase di maturazione (T, numero dei rivoltamenti) per ogni lotto, il primo mese con cadenza settimanale, dopo il primo mese ogni 20 giorni.
 - v. controllo semestrale della stabilità biologica del materiale in compostaggio a fine bioossidazione (IRD) con riferimento alla tabella G della D.G.R.V. 568/05 per ogni lotto da effettuarsi almeno dopo 45 giorni di maturazione e prima della vagliatura.
 - vi. controlli sul processo propriamente detto per l'identificazione e la rintracciabilità dei singoli lotti di produzione a partire dal conferimento e durante tutte le fasi di produzione e consegna, mediante l'utilizzo di cartellonistica, al fine di risalire ai dati relativi al processo previsti dal PGQA.
 - vii. controllo semestrale della qualità del prodotto finito (ACV) con riferimento anche all'allegato 2 del D.Lgs. n. 75/2010 per ogni lotto.
 - viii. controllo sulla gestione di eventuali lotti non conformi come previsto dal paragrafo 4 - Allegato C della D.G.R.V. n. 568/2005 con obbligo di comunicazione e presentazione dei certificati analitici all'Osservatorio Suoli del Dipartimento provinciale di Treviso dell'A.R.P.A.V.
30. Ai fini dell'igienizzazione, dovrà essere mantenuta una temperatura superiore a 60°C per almeno cinque giorni consecutivi. La temperatura dei cumuli dovrà pertanto essere misurata e registrata almeno due volte la settimana. Ad igienizzazione avvenuta, la temperatura dei cumuli dovrà essere misurata prima di ogni rivoltamento.
31. I cumuli devono essere rivoltati con frequenza settimanale il primo mese di trattamento e, successivamente, almeno una volta ogni venti giorni.
32. In caso di rilevamento di basse temperature nelle fasi di bioossidazione e/o di maturazione il processo dovrà essere riattivato mediante rivoltamento per ossigenare il materiale; in caso di materiale troppo secco si dovrà inoltre provvedere all'irrigazione dei cumuli.

33. Per tutta la durata del processo, i cumuli in trasformazione non dovranno superare l'altezza di tre metri.
34. I singoli lotti di produzione del compost dovranno essere identificati e rintracciabili a partire dal conferimento delle matrici organiche e durante tutte le fasi di produzione e consegna. Per ognuno dei lotti dovranno essere registrati: la data di allestimento, le matrici organiche di partenza, la percentuale di ogni matrice organica nella miscela, i tempi e la temperatura di processo, le quantità di prodotto ottenuto.
35. L'ammendante compostato verde prodotto dall'Azienda dovrà rispettare gli standard agronomici, merceologici e ambientali previsti dal d. lgs. n. 75/2010 e i limiti di accettabilità indicati nella Tabella B della D.G.R.V. n. 568 del 25.2.2005.
36. L'immissione sul mercato del fertilizzante prodotto deve essere preceduta dall'iscrizione della Ditta produttrice al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" come disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 75/2010.
37. L'eventuale miscelazione del compost con altri ammendanti e/o fertilizzanti organici deve essere effettuata in una fase successiva alla produzione dell'ammendante compostato verde il quale deve essere sempre individuabile grazie a idonea indicazione e i concimi eventualmente miscelati devono rispettare i parametri previsti dal d. lgs. n. 75/2010.
38. E' fatto carico alla Società in oggetto di accertare che i materiali conferiti all'impianto dai fornitori soddisfino i requisiti richiesti per i materiali da trattare in modo da assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti per la qualità del compost e che i documenti di approvvigionamento (contratti, capitolati di fornitura, ordini) contengano le informazioni che descrivano chiaramente la matrice organica conferita, indicandone tipologia e quantità e (se richieste dall'impianto) analisi e metodologie di produzione, nonché criteri di accettazione.
39. I singoli lotti di produzione del compost dovranno essere identificati e rintracciabili a partire dal conferimento delle matrici organiche e durante tutte le fasi di produzione e consegna. Per ognuno dei lotti dovranno essere registrati:
 - la data di allestimento;
 - le matrici organiche di partenza;
 - la percentuale di ogni matrice organica nella miscela.

Prescrizioni rifiuti in ingresso

40. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della DGRV nr. 119 del 07.02.2018 - DGRV n. 568 del 25.02.2005 (per compostaggio), che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.
41. L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
42. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile

dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.

43. I rifiuti in ingresso identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
44. E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012.
45. Qualora siano rinvenuti frammenti di materiali contenenti amianto (MCA), una volta confermata la presenza di amianto, il rifiuto dovrà essere considerato non conforme e gestito con le modalità di cui al punto 50. Il confezionamento dovrà essere effettuato a norma ai sensi della D.C.I 27.07.84 previo Piano di Lavoro approvato dal servizio SPISAL competente per territorio, ed il trasporto dovrà essere effettuato solo da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per il trasporto di rifiuti pericolosi contenenti amianto.
46. Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
47. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
48. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
49. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

Prescrizioni rifiuti prodotti

50. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) e/o in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 13, sono riportati nella tabella seguente:

Codice CER	Descrizione
190503	Compost fuori specifica
191201	Carta e cartone
191202	Rifiuti di metalli non ferrosi
191203	Rifiuti di metalli ferrosi
191204	Plastica e gomma
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico,

	diverso da quello di cui alla voce 191211
--	---

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco sopra riportato, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 13. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati.

51. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017.
52. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la **tabella 1 nell'Allegato 1**.
53. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 30 aprile** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la **tabella 2 nell'Allegato 1**.
54. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
55. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
56. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

Prescrizioni stoccaggio

57. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
58. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
59. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
60. I rifiuti identificati dal CER 200201 possono essere stoccati in impianto fino al riempimento del cassone ad essi dedicato e comunque per un tempo non superiore ai **7 giorni** dalla presa in carico.
61. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non deve dare origine a dispersioni in caso di vento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.

62. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
63. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
64. La messa in riserva dei rifiuti soggetti a potenziale dilavamento meteorico dovrà essere effettuata con contenitori coperti o telonati. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.
65. Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti con diverso codice CER devono essere gestite mediante l'utilizzo di setti, anche mobili, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
66. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avere un'altezza di almeno 50 cm inferiore a quella dei setti utilizzati e non deve dare luogo a commistione di rifiuti di cumuli diversi e dispersione di rifiuti fuori dalle aree di deposito.
67. I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
68. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
69. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
70. I cassoni dedicati allo stoccaggio/accorpamento del codice EER 200301 dovranno essere coperti una volta terminati i conferimenti della giornata e comunque a fine giornata.
71. L'attività di messa in riserva/accorpamento del rifiuto avente codice EER 200301 non potrà superare le 72 ore nel periodo di "bassa stagione" (da ottobre a maggio) e le 48 ore nel periodo di "alta stagione" (giugno – settembre).
72. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
73. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **180 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

Emissioni diffuse

74. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, così come stabilito dall'art. 269, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006, la Ditta dovrà garantire che:
 - a. sia effettuata la regolare manutenzione del sistema di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione;

- b. nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione dei rifiuti che possono produrre polveri siano adottati tutti gli accorgimenti previsti quali sistema di abbattimento delle polveri, ivi compreso un sistema di bagnatura dei cumuli ad alta efficienza;
- c. i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante;
- d. tutte le operazioni manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse di cui al presente punto dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione.

Scarichi

75. La ditta Verde Ambiente srl è autorizzata – a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come successivamente modificata e integrata, alla prosecuzione dello scarico dell'impianto di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia dell'insediamento in oggetto, derivanti dal dilavamento delle aree interessate alla gestione di rifiuti, dell'area adibita alla distribuzione di carburanti ad uso proprio, delle superfici scoperte e delle acque provenienti dal lavaggio ruote dei mezzi in uscita, con le seguenti prescrizioni:
- i Le acque di dilavamento dei cumuli destinati al compostaggio verranno stoccate per il successivo riutilizzo di bagnatura degli stessi, solo previo trattamento. L'eventuale eccesso dovrà essere inviato al trattamento nell'impianto principale prima dello scarico nel bacino di laminazione. Prima dell'immissione nella condotta che porta all'impianto principale di trattamento, dovrà essere posizionato un pozzetto fiscale per la caratterizzazione del solo COD.
 - ii Le acque di scarico devono rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
 - iii E' contestualmente approvato il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'articolo 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999 che deve essere puntualmente e continuativamente applicato dalla Società interessata nei casi in cui si renda opportuno o necessario
 - iv La Ditta è tenuta a installare un pozzetto di campionamento posto immediatamente a valle della vasca di disoleazione prima dello stoccaggio delle acque per l'irrorazione dei cumuli di rifiuti inerti, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo.
 - v La Ditta dovrà inoltre installare un pozzetto di campionamento posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento dei cumuli di rifiuti da frazioni organiche prima dell'immissione nella condotta che porta al trattamento principale, provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. In questo scarico "parziale" dovrà essere determinato solamente il valore del parametro COD.
 - vi Almeno **ogni 180 giorni**, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD (dal pozzetto a valle del compostaggio), azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosfati, fosforo totale, solidi sospesi totali e idrocarburi totali.
 - vii Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.

- viii I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.
- ix La Società deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con pagine debitamente numerate per il materiale sedimentato, per le emulsioni oleose e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto, ad eccezione degli interventi relativi alla gestione dei rifiuti.
- x **Almeno sessanta e non più di novanta giorni prima** della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque di scarico da parte di personale di un laboratorio accreditato i sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025; il verbale di prelievo e il rapporto di prova redatti dal laboratorio stesso dovranno essere inviati a questa Amministrazione nei termini sopra indicati; le analisi devono essere effettuate su un campione prelevato con metodo medio composito della durata commisurata a quella dello scarico prelevato dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, valutando i parametri di cui al penultimo capoverso
- xi A seguito ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

Prescrizioni generali

- 76. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
- 77. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 78. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 79. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 80. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
- 81. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
- 82. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega

specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.

83. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
84. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
85. La ditta dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
86. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
87. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
88. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
89. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
90. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di Cavallino Treporti (VE) e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
91. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
92. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
93. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.

94. Sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR n.151/2011, riguardo l' altezza massima dei cumuli di rifiuti/cessati rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi.
95. E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di Emergenza Esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
96. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
97. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta Verde Ambiente Srl e per la trasmissione all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e U.O. "Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici", al Comune di CAVALLINO - TREPONTI, all'Ulss 4 Veneto Orientale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente